



LA "RIVOLUZIONE" DELLE PENSIONI



Nella breve panoramica del provvedimento dobbiamo operare un primo distinguo fra i provvedimenti che interessano coloro che devono ancora andare in pensione e quelli riguardanti i pensionati.

I fondamenti su cui si basa la riforma sono:

- L'affermazione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni.
 - L'eliminazione della pensione di anzianità.
 - La parificazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel privato e nel lavoro autonomo.
 - La flessibilità nell'età del pensionamento che consente al lavoratore di scegliere se anticipare (con penalizzazione) o posticipare il ritiro dal lavoro, l'abolizione delle finestre, il venir meno di privilegi.
- Si riequilibrano età, aliquote contributive e modalità di calcolo delle prestazioni; si individuano infine requisiti minimi per l'accesso alla pensione in linea con la speranza di vita.

Il Decreto Monti ha destinato 35 commi dell'art. 24 alla nuova disciplina pensionistica. Diverse sono le questioni irrisolte che dovranno essere trattate in separata sede: dalla confluenza di INPDAP e ENPALS nell'INPS alle Casse professionali che dovranno adottare entro il 30 giugno 2012 apposite delibere per adattare i propri regolamenti.

Meccanismo contributivo

Da 1° gennaio 2012 è stato introdotto, con il meccanismo del pro-rata, il calcolo contributivo anche nei confronti di quei lavoratori che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che finora avevano beneficiato del metodo retributivo.

Anzianità contributiva	Sistema di calcolo
Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995	Misto: retributivo per anzianità acquisita sino al 31/12/2011 e contributivo per anzianità acquisita dal 1° gennaio 2012.
Meno di 18 anni al 31/12/1995	Misto: retributivo per anzianità acquisita sino al 31/12/1995 e contributivo per anzianità acquisita dal 1° gennaio 1996.
Nessuna al 31 dicembre 1995	Contributivo: sulla base di tutta la contribuzione versata nell'intero arco della vita lavorativa.

Decorrenza della pensione

La finestra mobile è stata soppressa. L'assegno INPS decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.



Vecchiaia

L'età di pensionamento delle **donne è alzata dal 2012 a 62 anni per le dipendenti del privato, a 63 e sei mesi per le autonome.**

L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avverrà nel 2018, tenendo in considerazione la variazione della speranza di vita.

Dai 62 ai 70 anni sarà in vigore il pensionamento flessibile, con applicazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni.

Il limite di età per la vecchiaia degli uomini è stato portato a 66 anni.

Anzianità

Viene meno la pensione di anzianità frutto del mix fra i 35 anni di contributi e una determinata età o con 40 anni di contributi.

Dal 2012 l'accesso anticipato alla pensione è consentito con un'anzianità di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, requisiti indicizzati alla longevità.

Sono introdotte penalizzazioni percentuali (1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni, 2% l'anno oltre i due di anticipo) sulla quota retributiva dell'importo della pensione. In pratica la pensione piena, se non si raggiungono i requisiti per la vecchiaia, spetterà solo con 42 anni di contributi e 62 anni di età.

PENSIONE VECCHIAIA

	REQUISITI 2012 - Decorrenza pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti
Dip. Donne nel privato	62 anni
Dip. Uomini nel privato	66 anni
Uomini autonomi	66 anni
Donne autonome	63 anni e 6 mesi

PENSIONE ANZIANITÀ O ANTICIPATA

	REQUISITI 2012 - Decorrenza pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti
Dip. Donne nel privato	41 anni e 1 mese
Dip. Uomini nel privato	42 anni e 1 mese
Uomini autonomi	42 anni e 1 mese
Donne autonome	41 anni e 1 mese

Riduzione della quota di pensione retributiva per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età a partire dal 2018.

Norme eccezionali

Per i SOLI lavoratori dipendenti del settore privato.

- I lavoratori che **al 31.12.2012** avranno **35 anni di contributi 60 anni di età e quota 96** potranno conseguire il trattamento della pensione anticipata con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.

I lavoratori dipendenti con contribuzione mista possono utilizzare la norma speciale, ferma restando la necessità di far valere al 31.12.2012 un'età di 61 anni e una quota pari a 97.

- **Le lavoratrici** possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un'età non inferiore a 64 anni, qualora **entro il 31.12.2012** maturino un'anzianità contributiva di almeno **20 anni di contributi e 60 anni di età.**

Le lavoratrici nate nell'anno 1952 (e quelle nate prima che maturano i 20 anni dopo il 2011) andranno in pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni.

Pensione anticipata

Primo contributo dal 1° gennaio 1996

Per coloro che hanno versato il **primo contributo dal 1° gennaio 1996** è prevista un'ulteriore modalità di accesso a pensione anticipata.

I requisiti, oltre alla cessazione dal rapporto di lavoro, sono:

- **63** anni di età anagrafica, che con l'adeguamento della speranza di vita, a partire dal 2013 diventa di 63 anni e 3 mesi;
- **20** anni di contribuzione **effettiva**;
- importo minimo del trattamento pari a 2,8 l'importo dell'assegno sociale.



Esenzioni

Esistono poi una serie di casi per i quali si continuano ad applicare le **"vecchie" disposizioni**:

- **Soggetti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2011 di età e di anzianità contributiva prima della data di entrata in vigore del decreto Monti**, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica. **È sufficiente aver maturato i requisiti per il diritto, anche se la finestra si apre dopo il 2011.** Queste persone potranno andare in pensione senza l'applicazione delle nuove disposizioni nel corso del 2012 o successivamente. Per l'applicazione delle vecchie disposizioni occorre che entro dicembre 2011 siano perfezionati sia i requisiti di età che quelli di contribuzione. La maturazione dei requisiti può riguardare il diritto sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità.
- **Donne che optano per il sistema contributivo**
Le **donne che in presenza di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendenti, 58 se autonome, optano per il sistema di calcolo contributivo.**
Dal 2013 i requisiti anagrafici sono elevati di tre mesi per l'incremento della speranza di vita registrato dall'ISTAT e **queste pensioni sono soggette alle finestre a scorrimento.**
- **Lavoratori in particolari condizioni**
L'esenzione dall'applicazione della nuova disciplina avviene solo nei limiti delle risorse stabilite con decreto.

Lavori usuranti

Continua ad essere applicato l'accesso anticipato per i lavoratori occupati in mansioni particolarmente faticose con le seguenti modifiche a partire dal 2012:

REQUISITI NEL FONDO PREVIDENZIALE LAVORATORI DIPENDENTI

PERIODO	Generalità dei beneficiari		Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate			
	Età	Quota	72 - 77 GIORNI		64 - 71 GIORNI	
			Età	Quota	Età	Quota
dal 1.01.2012 al 31.12.2012	60	96	61	97	62	98
dal 2013 in poi	61 anni e 3 mesi	97,33	62 anni e 3 mesi	98,33	63 anni e 3 mesi	99,33

REQUISITI NELLE GG.SS. DEI LAVORATORI AUTONOMI

(In caso di contribuzione mista)

PERIODO	Generalità dei beneficiari		Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate			
	Età	Quota	72 - 77 GIORNI		64 - 71 GIORNI	
			Età	Quota	Età	Quota
dal 1.01.2012 al 31.12.2012	61	96	62	98	63	99
dal 2013 in poi	62 anni e 3 mesi	98,33	63 anni e 3 mesi	99,33	64 anni e 3 mesi	100,33

I requisiti anagrafici e quello della quota sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

E per questi lavoratori **continua ad applicarsi la disciplina delle finestre.**

Totalizzazione

I requisiti per l'accesso alle pensioni in regime di totalizzazione non vengono modificati né subiscono gli adeguamenti alla speranza di vita. A partire dal 1° gennaio 2012 la totalizzazione è consentita per tutti i periodi afferenti alle gestioni interessate indipendentemente dalla durata dei periodi stessi.

Assegno sociale

L'assegno sociale **a partire dal 2013 si consegnerà all'età di 65 anni e 3 mesi.**



Aliquote contributive per i lavoratori autonomi

A decorrere dal 1° gennaio 2012, è previsto l'innalzamento delle **aliquote contributive e di computo** per i lavoratori iscritti alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. Per artigiani e commercianti l'incremento avverrà nella misura dell'**1,3%** nell'anno **2012** e dello **0,45% per ogni anno successivo** fino al raggiungimento del 24% nel 2018.

ANNO	Incremento %	GG.SS.	Aliquota % Titolari e collaboratori > 21 anni (fino al tetto)
2012	1,30	Artigiani	21,3
		Commercianti	21,39
2013	0,45	Artigiani	21,75
		Commercianti	21,84

La riforma in pillole

Anzianità al 31/12/1995	Requisito Pensione vecchiaia	Requisito Pensione anzianità	Requisito Pensione Invalidità inabilità	Requisito Pensione Reversibilità	Criterio calcolo pensione
Almeno 18 anni	Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli uomini e 62 le donne (63 e 6 mesi le autonome)	42 anni e 1 mese di contributi (41 anni e 1 mese le donne) indipendentemente da età	Minimo 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti	Minimo 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso	Retributivo per anzianità maturata al 31/12/2011 e contributivo per anzianità acquisita dal 1/1/2012 in poi
Meno di 18 anni	Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli uomini e 62 le donne (63 e 6 mesi le autonome)	42 anni e 1 mese di contributi (41 anni e 1 mese le donne) indipendentemente da età	Minimo 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti	Minimo 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso	Retributivo per anzianità maturata al 31/12/1995 e contributivo per anzianità acquisita dal 1/1/1996 in poi
Nessuna	Minimo 20 anni contributi e 66 di età gli uomini e 62 le donne (63 e 6 mesi le autonome) o 5 anni di contributi e 70 anni di età	Minimo di 20 anni di contributi e almeno 63 anni di età	Minimo 5 anni di contributi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti	Minimo 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso	Contributivo

E infine, per chi è già in pensione, occorre sapere che:

Adeguamento ISTAT

Nel 2012 è stato applicato alle sole pensioni di importo mensile fino al triplo del trattamento minimo (1405 euro mensili).

Contributi da pensioni alte

Il decreto Monti ha stabilito che i trattamenti pensionistici con importi che superino i 90.000 euro lordi annui vengano ridotti del:

- 5% per la quota di pensione eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro;
- 10% sulla quota di pensione eccedente i 150.000 euro e fino a 200.000 euro;
- 15% per la parte eccedente 200.000 euro.

